

Avv. ANTONIO MESSINA

Patrocinante in Cassazione

Piazza Risorgimento n. 9 - 93017 SAN CATALDO (CL)

tel. 0934.1992269 - cell. 339.4000361 - fax 178.2200985

E-mail: avvocatomessina@live.it

P.E.C.: antonio.messina@avvocaticl.legalmail.it

Visto, in autunno
la pubblicazione
Q, 2/1/2020
Il G.D.
J. Lauer

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

Sezione fallimentare

Ricorso ex artt. 6 e segg. Legge n. 3/12 – Omologa del Piano del Consumatore

dei sigg.

1) **SPEZIO Calogero** nato a San Cataldo il 27/8/1955,

(C.F. SPZCGR55M27H792V)

2) **SCALZO Rosaria** nata a Caracas (Venezuela) il 9/8/1957

(C.f. SCLRSR57M49Z614V),

██████████ elettivamente domiciliati in San Cataldo, Piazza Risorgimento n. 9 presso lo studio dell'Avv. Antonio Messina (C.f. MSSNTN54T24H792M) che li rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, il quale autorizza la Cancelleria ad eseguire le notifiche e le comunicazioni di rito al fax 178.2200985 ovvero alla PEC antonio.messina@avvocaticl.legalmail.it

P R E M E S S O

con contratto di mutuo del 2/7/07, la B.C.C. 'G. Toniolo' di San Cataldo, concedeva al sig. Spezio Calogero, funzionario ██████████, un mutuo fondiario di € 90.000,00, con garanzia ipotecaria, pagabile in n. 240 rate mensili, la prima delle quali d'importo pari ad € 666,09, le successive d'importo medio di €325,00 circa.

Nel contratto di mutuo la sig.ra Scalzo Rosaria interveniva quale fidejubente e datrice d'ipoteca sull'appartamento di sua proprietà sito in San Cataldo, con ingresso dal civico n. 20 del Corso Europa (già Piazza degli Eroi n. 24), distinto al catasto urbano del Comune di San Cataldo fg. 75/b (già del Comune di Caltanissetta al foglio 105), particella: 380 sub 24 Piazza degli Eroi e della Vittoria (piano 4) categoria A/3 classe 2 vani 6 r.c. Euro 303,68. Pervenute per successione del genitore Scalzo Salvatore.

Dovendo far fronte ad impreviste spese mediche per la moglie e la figlia, il sig. Spezio non ha potuto pagare parte del suo debito.

Pertanto, il 17/12/2013, **BCC GESTIONE CREDITI - Società per la Gestione dei**



Crediti – SPA, cessionaria del mutuo fondiario della ‘Toniolo, procedeva alla notifica del precetto per complessivi € **84.203,04**, di cui € 8.743,87 per le rate scadute dalla n.56 alla n. 82 ed € 68,217,68, quale residuo debito per le rate dalla n. 83 alla n.240 oltre gli interessi convenzionali.

Faceva seguito l’atto di pignoramento immobiliare, notificato alla sig.ra Scalzo il 5/5/17 iscritto al n. 65/17 R.g.Trib. - sez. Espropriaz. imm..

Nel corso del procedimento l’Arch. Fabio Forenza, nominato CTU, stimava in complessivi 78.000,00 Euro l’immobile (v. all. relazione del 15/1/18).

Con lettera del 2/2/18 (rinnovata il 31/8/2018 - v.all.) i coniugi Spezio-Scalzo proponevano alla banca procedente, la definizione transattiva della controversia per l’importo di stima dell’immobile di cui:

- a) € 2.500,00 da versare alla data di comunicazione dell’assenso alla transazione proposta;
- b) € 2.500,00 ogni semestre sino alla corresponsione del T.F.R. al sig. Spezio Calogero, prossimo alla pensione, da versare a saldo ovvero versando la differenza residua, con il versamento semestrale della pensione percepita, nei limiti di 1/5;

Non avendo ricevuto alcuna risposta i sigg. Spezio-Scalzo, temendo per le sorti della loro unica abitazione, il giorno 8/09/2018 depositavano il ricorso ex artt. 6 e segg. della Legge n. 27 gennaio 2012 n.3, per l’ammissione al ‘Piano del Consumatore’, chiedendo al Tribunale di Caltanissetta la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi,

Con decreto del 18/10/2018, il Giudice delegato nel procedimento n. 761/18 R.g. Vol.giur. preso atto della documentazione depositata in atti dai ricorrenti coniugi Spezio, nominava l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Caltanissetta, quale Organismo di Composizione della Crisi – O.C.C. - da sovraindebitamento, con l’incarico di relazionare sulla sussistenza di tutte le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l’omologa del proposto ‘Piano del consumatore’.

L’Ordine dei dottori Commercialisti, incaricava per assolvere alle funzioni di Gestore della crisi, il dott. Roberto Giacalone, il quale, sentito il sig. Spezio ed assunte le necessarie informazioni e documentazioni, il 20/5/2019 depositava la Relazione con la quale in modo compiuto ed esaustivo, confermava la ricorrenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’ammissione al Piano del Consumatore indicati dall’art. 7



della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e, in particolare, che i debitori:

- a) rientrano nell'accezione di "consumatore" che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, essendo il sig. Spezio funzionario [REDACTED] e la sig.ra Scalzo Rosaria casalinga;
- b) risultano essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012, quindi in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- c) hanno dato prova di collaborazione fornendo tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- d) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella in esame;
- e) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- f) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

Sotto il profilo oggettivo, il dott. Giacalone riferiva che:

- **l'esposizione debitoria dei ricorrenti** ammonta ad € 134.964,75 di cui:
 - a) € 104.603,56 (pari al 78% dell'intera esposizione debitoria) per il mutuo ipotecario contratto con la BCC 'G. Toniolo' e gravante sull'immobile sito in San Cataldo, C.so Europa, 20 sottoposto alla procedura esecutiva n. 65/2017 R.g.Imm. Trib. di Caltanissetta, per il quale veniva versata mensilmente una rata di € 666,09 circa;
 - b) € 23.520,00 (pari al 17% dell'esposiz.debitoria) per cessioni volontarie del quinto dello stipendio percepito dal sig. Spezio, con una trattenuta mensile di € 596,00 circa ;
 - c) € 4.600,58 per Tributi verso Enti pubblici (pari al 3% dell'esposiz.debitoria);
 - d) € 2.640,61 (pari al 2% dell'esposizione debitoria) per Tributi verso Enti locali, Sanzioni ed interessi.



A fronte del debito il patrimonio dei ricorrenti è costituito:

- a) dalla proprietà sull'immobile sito in San Cataldo catastalmente identificato in C.so Europa, 20 piano 4^ San Cataldo (CL) NCEU del comune di San Cataldo (CL) Fg. 75 (già foglio 105 del Comune di Caltanissetta) part. 380 sub 24; consistenza n. 6 vani, superficie catastale mq 121, rendita catastale € 232,41, di proprietà della signora Scalzo Rosaria, sottoposto alla procedura esecutiva n. 65/2017 R.G.E. Giudice Istruttore il dott. Lauricella Francesco, stimato dall'Architetto Fiorenza Fabio, nominato CTU (ALL_45) nel corso del cit. procedimento di esecuzione immobiliare, nel valore più elevato in € 78.000..
- b) da n. 5 vetture intestati al sig. Spezio Calogero e n. 2 veicoli intestati alla sig.ra Scalzo Rosaria, stimati complessivamente in € 8.710,00.
- c) dal reddito medio mensile netto dei ricorrenti è di circa € 3.039,15, (ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi esibite al dott. Giacalone) ricavato dall'ammontare del reddito del 2016, per € 26.596,39; del 2017 per € 25.502,18 e del 2018 per € 27.421,26, comprensivo della pensione di circa € 1.467,52 al mese, percepita dalla sig.ra Spezio Catalda sorella convivente del ricorrente Spezio Calogero.

Le Spese per il sostentamento del nucleo familiare, secondo i calcoli del dott. Giacalone, ammontano complessivamente a circa 2.110,00, spese volte aggravate dalle spese mediche e farmaceutiche [REDACTED]

Con riguardo alle Ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte,

[REDACTED]
[REDACTED] che tuttavia potrebbero essere assolti in forza della pensione mensile percepita dalla sig.ra Spezio Catalda.

Quanto alla Sostenibilità del proposto Piano del Consumatore, richiamato l'art.7, comma 1/bis della Legge n. 3/2012, riconosceva ai coniugi Spezio una capacità reddituale tale da consentirgli, assieme ai familiari, una vita dignitosa.

* * * *



PROPOSTA DI ACCORDO PER LE RISUTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E SODDISFAZIONE DEI CREDITI

- Stante la relazione dell'incaricato per la composizione della crisi da sovraindebitamento dott. Roberto Giacalone;
- Vista la relazione dell'Arch. Fiorenza, resa nel corso del procedimento immobiliare n. 65/17 R.g. Trib., laddove viene attribuito alla casa di abitazione dei ricorrenti, sita in San Cataldo, Fg. 75 (già foglio 105 del Comune di Caltanissetta) part. 380 sub 24 il valore di € 78.000,00 Euro;
- che i creditori dei sigg. Spezio Calogero e Scalzo Rosaria sono indicati nella seguente tabella con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti: (Tabella A)

Debito	Creditore	Debito residuo
Tributi (Privilegiato _mobiliare)	3 - COMUNE DI SAN CATALDO	3.261,23
Tributi (Privilegiato _mobiliare)	4 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.339,35
Mutuo Ipotecario immobiliare (Privilegiato immobiliare)	1 - BANCA BCC G. TONIOLO SAN CATALDO	104.603,56
Cessione del quinto Chirografaria n.537736 del 31/03/2011 (Chirografario)	5 - Prestitalia S.P.A.	11.581,00
Cessione del quinto Chirografaria n.537790 del 28/04/2011 (Chirografario)	5 - Prestitalia S.P.A.	1.859,00
Cessione del quinto Chirografaria n.9025970 del 01/02/2013 (Chirografario)	6 - NEOS FINANCE SpA INTESA SAN PAOLO SPA	10.080,00
Tributi Enti locali Sanzioni e interessi (Privilegiato _mobiliare)	2 - Riscossione Sicilia S.P.A.	2.240,61

- che i debitori non hanno eseguito nessun atto dispositivo dei propri beni nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni;
- che il Piano del consumatore proposto nella misura di € 78.000,00 per il soddisfacimento dei debiti come sopra evidenziati non è inferiore a quanto realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo dal valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la procedura espropriativa;
- che il sig. Spezio Calogero e la moglie sig.ra Scalzo Rosaria versano in una situazione



di sovra indebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e possiedono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 7 della legge cit.;

- che la proposta è sostenibile dai redditi percepiti dai ricorrenti e dai componenti il loro nucleo familiare come da tabella:

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	1.289,08
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	282,55
Totale Reddito Mensile	1.571,63
Ulteriore reddito netto mensile disponibile per il piano	1.467,52
Totale Reddito Mensile Rideterminato	3.039,15

Che riguardo alle spese per il sostentamento del nucleo familiare, il dott. Giacalone, riguardo riferisce: *“ammontano complessivamente a Euro 1.571,63, si fa presente che le rilevazioni istat la spesa media di una famiglia composta 5 e più componenti, ammonta a complessive € 3.269,40. Considerando l'incidenza percentuale dello scostamento tra le famiglie che abitano al Nord con quelle delle isole, è possibile decrementare tale spesa, ragionevolmente, del 30%, ottenendo in tal modo il valore medio di spesa di una famiglia collocata nelle isole, che risulta pari a Euro 2.288,58 circa. Il che evidenzia come la famiglia sostenga un livello di spesa di per se inferiore rispetto a quella necessaria per il mantenimento di un nucleo familiare composto da 5 e più elementi”*.

Per quanto sopra esposto e ritenuto, i coniugi Spezio Calogero e Scalzo Rosaria, come sopra rappresentati e difesi chiedono che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

- respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- **omologare** il piano per la ristrutturazione dei debiti ed il soddisfacimento dei crediti, conforme alla relazione del dott. Roberto Giacalone, gestore della crisi da sovraindebitamento, autorizzando i ricorrenti a versare la somma € 78.000,00, quale massimo valore ricavabile dall'eventuale vendita dell'immobile, in misura percentuale



tra tutti i creditori come in appresso, tenuto conto dell'ordine dei privilegi, **(Tabella B)**:

Natura del debito	Creditore	Credito	Somma offerta	Percentuale di soddisfazione
Prededuzione, proposta per l'attività di consulenza in sede giudiziaria	Dott. Roberto Giacalone	6.484,90	6.484,90	100,00%
Tributi (Privilegiato mobiliare)	COMUNE DI SAN CATALDO	3.261,23	3.261,23	100,00%
Tributi (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.339,35	1.339,35	100,00%
Tributi Enti locali Sanzioni e interessi (Privilegiato mobiliare)	Riscossione Sicilia S.P.A.	2.240,61	2.240,61	100,00%
Mutuo Ipotecario immobiliare (Privilegiato immobiliare)	BANCA TONIOLO SAN CATALDO	104.603,56	64.673,90	61,82%
Cessione del quinto n.537736 del 31/03/2011 (Chirografario)	Prestitalia S.P.A.	11.581,00	0,00	0,00%
Cessione del quinto n.537790 del 28/04/2011 (Chirografario)	Prestitalia S.P.A.	1.859,00	0,00	0,00%
Cessione del quinto n.9025970 del 01/02/2013 (Chirografario)	NEOS FINANCE SpA INTESA SAN PAOLO SPA	10.080,00	0,00	0,00%

Modalità e tempi per l'assolvimento del debito

Stante l'attuale situazione reddituale dei coniugi Spezio, al fine di adempiere al pagamento delle somme dovute, come sopra gradate, propongono di versare ai creditori:

- € 2.500,00 alla data di comunicazione dell'approvazione del Piano del Consumatore;
- € 2.500,00 ogni semestre sino alla corresponsione del T.F.R. al sig. Spezio Calogero, prossimo alla pensione, a garanzia del quale verrebbe dato mandato di riscossione diretta ed irrevocabile alla Banca creditrice;
- la differenza residua sino al massimo di € 78.000,00, mediante il pagamento semestrale, nei limiti di 1/5 della pensione che sarà percepita dal sig. Spezio.

* *



Istanza di sospensione della procedura esecutiva in corso

n. 65/17 R.g. Es. Imm.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 12-bis della Legge n. 3/12, ritenuto che "... *nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano*" gli istanti chiedono espressamente che il Giudice incaricato, con lo stesso decreto che dispone la convocazione, disponga la sospensione della procedura esecutiva in corso iscritta ad istanza della BCC TONIOLO al n. 65/17 R.g. Es. Imm., pendente innanzi al dott. Francesco Lauricella e la cui prossima udienza è fissata per il giorno 15/1/2020 e, comunque, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo.

Ai fini istruttori si chiede l'acquisizione del fascicolo n. 1502/18 R.g. Vol.Giur. Trib. Caltanissetta, con particolare riguardo a tutti gli allegati alla relazione del dott. Giacalone.

Si allegano al presente ricorso:

- 1) Mandato alle liti sottoscritto dai sigg. Spezio Calogero e Scalzo Rosaria;
- 2) Ricevuta di versam. del C.U. e marca
- 3) copia della relazione tecnica del CTU Arch. Fabio Fiorenza dep.ta nel proc. imm. n. 65/17 R.g. Trib. CL;
- 4) Relazione del dott. Roberto Giacalone sulla fattibilità del piano;
- 5) Proposta transaz. alla BCC 'Toniolo' del 2/2/18 e del 31/8/18;

Ai dimostrazione della capacità reddituale:

- 6) Pensione sociale Scalzo Raimonda 2018;
- 7) C.U. Spezio Calogero 2016;
- 8) C.U. Spezio Calogero 2017;
- 9) C.U. Spezio Calogero 2018;
- 10) Stato di famiglia di Spezio Calogero;
- 11) Per le spese correnti necessarie per il sostentamento dei ricorrenti e dei familiari si richiama quanto indicato dal dott. Giacalone come sopra riportato;



Ai fini del C.U. si dichiara che il presente proc. è soggetto all'importo fisso di € 98,00.

Con osservanza.

San Cataldo li 19/11/19

(Avv. Antonio Messina)



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

■ ■ ■

II GIUDICE

Dr. Francesco Lauricella

- Vista la proposta di piano del consumatore depositata in data 19/11/2019 nel procedimento indicato in epigrafe dall'Avv. Antonio Messina nell'interesse di SPEZIO Calogero e SCALZO Rosaria ;
- Vista la documentazione in atti e la relazione particolareggiata depositata ex art 9 della l. 2012, n. 3 dal professionista nominato dall' OCC quale gestore della crisi ovvero del dr. Roberto Giacalone ;
- Visti gli artt. 12 bis della l. 2012, n. 3 e 737 e ss. cpc;
- Rilevato che non sussistono elementi ostativi alla fissazione dell'udienza finalizzata all'omologa contemplati dall'art. 12 bis appena richiamato;
- Ritenuta la necessità di sospendere nelle more della convocazione delle parti le procedure di esecuzione forzata in corso in ragione del pregiudizio derivante alla fattibilità del piano nell'ipotesi in cui tali procedure avessero il loro corso;

FISSA

l'udienza del 12/2/2020 al fine di pronunciarsi sull'omologa della proposta, onerando l'Organismo di Composizione della Crisi nominato nel procedimento di procedere alla notifica a tutti i creditori della proposta e del presente decreto entro il 2/2/2020 nonché di procedere ai successivi adempimenti di sua competenza . .

DISPONE

Ex art. 12 bis comma II l. 2012, n. 3 la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in atto fino a quando il provvedimento da emettere in materia di omologa diverrà definitivo.



Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, dandone immediato avviso all'Organismo di Composizione delle Crisi onerato della notifica ed gestore della crisi da quest'ultimo nominato.

Dispone che sia la proposta avanzata che il presente decreto vengano pubblicati a cura della Cancelleria nel sito telematico di questo Tribunale per la durata di giorni trenta.⁽⁴⁾

Caltanissetta, li 15/1/2020

Il Giudice

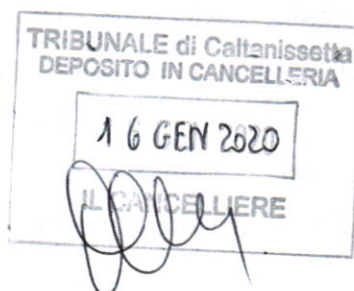
Dr. Francesco Lauricella

H/ suver' 21 invece il termine di 30 gg.
in per la pubblicazione.

Ch. 16/1/2020

Dr. G.V.

F. Lauricella



Dr. 9.35

